

# CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

## INDUSTRIA E COMMERCIO

4.

### RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 8 MARZO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CERABONA

#### INDICE

	Pag.
<b>Schema di provvedimento legislativo:</b> <b>Modificazione dell'articolo 6 della legge 2 ottobre 1940, n. 1501, concernente la costituzione dell'Ente nazionale metano (N. 113) (Discussione)</b> . . . . .	19
PORTA FRANCO ANTONIO, <i>Relatore</i> - GAVINA - PRESIDENTE.	
<b>Schema di provvedimento legislativo:</b> <b>Revoca delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 3 settembre 1941, n. 882, e nel Regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1330, relativi al divieto di alienazione e di esportazione del platino, oro, argento, perle e pietre preziose (N. 127) (Discussione)</b> . . . . .	20
CAMPILLI, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE - GUINDANI - GIOVANNINI - DEL MONTE - GAVINA - CARMAGNOLA.	
<b>Schema di provvedimento legislativo:</b> <b>Disposizioni relative alla costruzione, riparazione e vendita dei materiali radioelettrici e alla emissione delle relative licenze (N. 132) (Discussione)</b> . . . . .	22
GAVINA, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE	

La seduta comincia alle 10.30.

(Autorizzato, interviene alla seduta il Consulatore Guindani).

MOLINARI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Modificazione dell'articolo 6 della legge 2 ottobre 1940, n. 1501, concernente la costituzione dell'Ente nazionale metano (N. 134).**

PORTA FRANCO ANTONIO, *Relatore*, ricorda che nell'articolo 6 della legge 2 ottobre 1940, n. 1501, che viene modificato dal provvedimento in esame, si stabiliva la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente. Aggiunge che tale articolo disponeva che, oltre il Presidente, dei dodici membri che lo componevano, sette fossero scelta nella burocrazia in rappresentanza dei Ministeri interessati, e cinque fra i tecnici o fra persone estranee all'Amministrazione.

Rileva che il provvedimento in esame ha un'importanza non sostanziale, ma di principio, perché con esso si sostituisce alla gestione commissariale una amministrazione regolare.

Un'unica osservazione desidera fare circa la modificata composizione del Consiglio di Amministrazione, in particolare nei riguardi della rappresentanza, in tale Consiglio, del Ministero dell'interno. Osserva a questo proposito che l'articolo 1 del provvedimento in esame, abrogando l'articolo 6 della legge 2 ottobre 1940, n. 1501, stabilisce che, in luogo di due funzionari del Ministero dell'interno, anche in rappresentanza dei Comuni che avessero in esercizio o eventualmente avessero intenzione di costruire impianti per la produzione del metano biologico, sia incluso nel Consiglio di Amministrazione un solo rappresentante di detto Ministero. In considerazione

del fatto che la produzione del metano biologico ha una scarsissima importanza, come è noto, nel quadro generale della produzione di questo gas, essendo essa assai bassa in Italia, si domanda se non sia il caso di abolire senz'altro, in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Ente, la rappresentanza del Ministero dell'interno, riducendo in tal modo il numero dei rappresentanti dei vari Ministeri nel Consiglio di Amministrazione, che ritiene eccessivo.

Conclude augurandosi che l'Ente nazionale metano possa tornare presto alla gestione delle singole società private interessate.

CAVINA è del parere che il rappresentante del Ministero dell'interno possa restare nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in considerazione del fatto che di tale Consiglio fanno parte rappresentanti di altri Ministeri.

PRESIDENTE domanda al Relatore se insiste nella sua proposta.

PORTA FRANCO ANTONIO, *Relatore*, dichiara di non insistere.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara che la Commissione esprime parere favorevole allo schema di provvedimento legislativo.

**Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Revoca delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 3 settembre 1941, n. 882, e nel Regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1330, relativi al divieto di alienazione e di esportazione del platino, oro, argento, perle e pietre preziose (N. 127).**

CAMPILLI, *Relatore*, fa osservare che, essendo venuta a cessare la ragione per cui il decreto del 1941 era stato emanato (lo scopo cioè di impedire che i tedeschi acquistassero oro e preziosi in larga quantità e conseguentemente quello di conservare in Italia una riserva di valori reali che potesse essere utile all'economia del Paese) si rende ora opportuna l'abrogazione del decreto stesso.

Ritiene che non abbia ragion d'essere la preoccupazione d'ordine fiscale, manifestata da alcuni, che cioè l'abrogazione del decreto del 1941 sciolga gli orefici dall'obbligo di depositare in questura un inventario dei preziosi in loro possesso, perché, anche dopo l'abrogazione del decreto anzidetto, permane l'obbligo per gli orefici di tenere la contabilità del commercio che essi fanno dei preziosi e dell'oro. Fa presente quindi che è sempre

accertabile il movimento di tale commercio e che potrà anche essere accertata l'eventuale consistenza patrimoniale della Nazione in materia di preziosi, così come sarà sempre possibile verificare, in base all'accertamento fatto nel 1941, i movimenti successivi avvenuti nel commercio dei preziosi, movimenti documentabili mediante le situazioni contabili degli orefici.

Nota che il provvedimento in esame non viene quindi a ripristinare una assoluta libertà nel commercio del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e pietre preziose dal momento che resta sempre in vigore il vincolo fissato nel 1935. Ritiene che da un punto di vista fiscale il provvedimento possa giovare perché, senza dubbio, farà diminuire il mercato clandestino dei preziosi e dell'oro, restituendo così vita ad un mercato relativamente libero che potrà offrire al fisco la possibilità di nuovi introiti attraverso l'imposta sull'entrata e quella di ricchezza mobile. Conclude dichiarando di essere favorevole al provvedimento col quale si viene a dare un valore legale al commercio dei preziosi che fino ad oggi, per l'inapplicabilità dei provvedimenti vincolistici, avveniva clandestinamente e quindi illegalmente.

PRESIDENTE è del parere che sia opportuno limitare la portata, molto ampia ed elastica, del secondo comma dell'articolo 1, col quale si stabilisce che il Ministro del Tesoro ha facoltà di consentire eccezioni al divieto di esportazione e di stabilire le relative condizioni e modalità di attuazione.

CAMPILLI, *Relatore*, fa presente che la disposizione del secondo comma dell'articolo 1 richiama in parte quella contenuta nel decreto del 1935, e che, non potendo le eccezioni al divieto di esportazione essere giudicate e fissate che dal Ministro competente, è difficile stabilire un vincolo diverso da quello preveduto nell'articolo 1.

Fa presente invece un'altra preoccupazione che potrebbe sorgere in merito al comma in questione e cioè che alcune industrie particolari, fra le quali l'artigianato, che hanno una lunga tradizione nella fabbricazione e nell'esportazione degli oggetti di argento, potrebbero essere danneggiate dal divieto di esportazione se non si ammettesse alcuna eccezione o se questa eccezione venisse troppo limitata. È quindi del parere che, in considerazione di quanto ha esposto, le eccezioni, di cui all'articolo 1 del provvedimento debbano essere ammesse.

GUINDANI è in grado di dare alcuni chiarimenti, avendo avuto occasione, come rap-

presentante degli orafi, di trattare con il Ministro competente in merito al progetto in esame.

Fa presente innanzi tutto che si è ritenuto opportuno lasciare la possibilità di consentire eccezioni al divieto di esportazione in considerazione del fatto che un divieto assoluto avrebbe potuto far sorgere noiosi inconvenienti presso le dogane, perché, ad esempio, non sarebbe stato possibile alle persone che vanno all'estero portare seco le fedeli matrimoniali o gli orologi, il che evidentemente sarebbe stato eccessivo. È per tale ragione che il Ministro del Tesoro si è riservata la facoltà di dare istruzioni precise alle dogane in modo di consentire che, entro determinati limiti, oggetti di carattere personale possano uscire liberamente dai confini dello Stato.

Segnala poi un'altra ragione che ha consigliato al Ministero del Tesoro a consentire delle eccezioni al divieto di esportazione, quella cioè di dare la possibilità alle industrie e all'artigianato italiano di esportare oggetti di argento, specialmente in Svizzera e in Francia. Aggiunge che proprio in questi giorni si sta trattando con la Svizzera, richiedendosi come contropartita una importazione di argento grezzo. Rileva infine che il Ministro, pur avendo la facoltà di consentire queste eccezioni, si cautela sempre in modo che il patrimonio italiano in metalli preziosi non solo non diminuisca, ma, semmai, aumenti.

Per tali considerazioni si associa alle dichiarazioni del Relatore.

GIOVANNINI è del parere di lasciare una certa libertà nella esportazione dei preziosi. Gli risulta infatti che il risparmio italiano sia per una parte notevole investito in oggetti preziosi e che il patrimonio in gioielli e preziosi sia in Italia superiore a quello degli altri Paesi.

GUINDANI osserva che ciò accadeva prima che fosse instaurato il regime vincolistico del 1935.

PRESIDENTE non ha nulla da obiettare circa le eccezioni concesse all'artigianato; raccomanda però che tale facoltà non si conceda troppo facilmente, e che anzi si adottino dei criteri restrittivi, per evitare una fuga troppo rilevante di preziosi.

GIOVANNINI osserva che l'esodo dei preziosi è una delle cose più facili ad effettuarsi.

DEL MONTE domanda se esiste qualche Commissione che possa decidere e disciplinare l'esportazione di gioielli e metalli pregiati.

CAMPILLI, *Relatore*, dichiara che non esiste alcuna Commissione; è il Ministro del Tesoro che ha facoltà di consentire eccezioni al divieto di esportazione fissando le relative condizioni e modalità di attuazione.

DEL MONTE dichiara che la facoltà di consentire eccezioni al divieto di esportazione dovrebbe essere lasciata al Ministro del Tesoro, dopo aver udito in proposito una Commissione da nominarsi a tale scopo.

GIOVANNINI ritiene che sarebbe meglio non variare la formulazione dell'articolo in questione.

PRESIDENTE dichiara che sarebbe favorevole alla proposta del Consultore Del Monte.

CAVINA osserva che — riprendendo l'afflusso in Italia dei turisti stranieri — c'è da temere una seria diminuzione della consistenza del patrimonio artistico nazionale. Ritiene quindi necessario un adeguato controllo nell'esportazione di oggetti preziosi.

GUINDANI osserva che in questo momento si verifica il fenomeno opposto, e cioè che, data la situazione dei prezzi, la quantità di oggetti preziosi che entra in Italia è maggiore di quella che viene esportata.

CAMPILLI, *Relatore*, propone che il secondo comma dell'articolo 1 sia così modificato: « Il Ministro del Tesoro ha tuttavia facoltà di consentire eccezioni al divieto di esportazione con particolare riguardo a quegli oggetti in cui il valore della lavorazione è prevalente ».

DEL MONTE osserva che la formula del secondo comma, proposta dal Relatore, contiene un concetto troppo limitativo.

CARMAGNOLA prospetta l'opportunità di dare la precedenza a quelle esportazioni che saranno poi coperte da corrispondenti importazioni di materia prima grezza.

GIOVANNINI obietta che potrebbe presentarsi il caso che si debba importare una materia prima diversa da quella che si esporta. Aderisce pertanto alla proposta che sia lasciata al Ministro del Tesoro la facoltà, previo il parere di una Commissione che il Ministero stesso provvederà a costituire, di consentire eccezioni al divieto di esportazione.

CAMPILLI, *Relatore*, riconosce che, quando si tratta di stabilire eccezioni ad una disposizione, è opportuno evitare che tali eccezioni siano lasciate alla facoltà discrezionale di una sola persona. Ritiene che nel caso in esame si potrebbe stabilire che il Ministro del Tesoro, di concerto col Ministro del Commercio estero, ha facoltà di consentire eccezioni al divieto di esportazione.

PRESIDENTE nota che la proposta del Relatore può essere accettata.

DEL MONTE osserva che sarebbe bene che fosse sentito il parere anche del Ministro dell'Industria.

CAMPILLI, *Relatore*, propone, accogliendo l'osservazione fatta dal Consultore Del Monte, che alla fine del secondo comma siano aggiunte le seguenti parole « di concerto con i Ministri dell'Industria e del Commercio estero ».

PRESIDENTE mette in votazione la proposta del Relatore.

*(È approvata — Si approvano l'articolo 1 così emendato e gli articoli successivi).*

Dichiara che la Commissione esprime parere favorevole allo schema di provvedimento legislativo in esame, con l'emendamento approvato all'articolo 1

**Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Disposizioni relative alla costruzione, riparazione e vendita dei materiali radio-elettrici e alla emissione delle relative licenze (N. 132).**

CAVINA, *Relatore*, dichiara di non aver nulla da osservare sul provvedimento in esame, che ritiene possa essere senz'altro approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.

*(Sono approvati)*

Dichiara che la Commissione esprime parere favorevole allo schema di provvedimento legislativo

**La seduta termina alle 11.30.**